

Aiuto al ritorno
per vittime della tratta di esseri umani
e vittime secondo la legge concernente l'aiuto
alle vittime di reati nel settore della prostituzione



Informazione destinata ai beneficiari

**Un'offerta della Segreteria di Stato della migrazione
in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni**

Aiuto al ritorno

La Segreteria di Stato della migrazione offre un aiuto al ritorno alle vittime della tratta di esseri umani e alle vittime secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati nel settore della prostituzione. L'obiettivo è sostenere le persone prive di mezzi e desiderose di tornare volontariamente nel loro paese d'origine (o in un paese terzo) durante il processo di ritorno e reintegrazione. Questo aiuto è offerto in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

Modalità dell'aiuto al ritorno

- Firmando la domanda di aiuto al ritorno, l'interessato dichiara la propria intenzione di lasciare definitivamente e volontariamente la Svizzera.
- L'aiuto al ritorno può essere concesso una volta sola.

Che cosa comporta l'aiuto al ritorno? Quale iter seguire?



Aiuto per il viaggio

I servizi offerti sono i seguenti:

- organizzazione e finanziamento del volo di ritorno,
- assistenza durante il transito,
- accoglienza all'aeroporto,
- trasporto secondario fino alla destinazione finale,
- se necessario, scorta sociale o medica.



Aiuto finanziario alla reintegrazione

- Aiuto finanziario alla reintegrazione in contanti: 1 000 franchi per adulto / 500 franchi per minore.
- Pagamento in contanti (franchi, dollari o euro) all'aeroporto al momento della partenza dalla Svizzera o in diverse rate dopo il ritorno.
- Questa somma è destinata alle spese quotidiane durante i primi mesi dopo il ritorno (cibo, igiene, trasporti ecc.).



Aiuto materiale alla reintegrazione per un progetto

- Oltre all'importo in contanti, l'aiuto al ritorno può comportare un contributo materiale fino a un importo di 5 000 franchi per realizzare un progetto individuale di reintegrazione (un progetto per famiglia).
- Il progetto (con il calcolo delle spese previste) può essere presentato prima della partenza o entro un anno dal ritorno. Si fornisce un aiuto per l'elaborazione del progetto in Svizzera oppure dopo il ritorno.
- L'aiuto alla reintegrazione può essere impiegato per progetti inerenti al lavoro, alla formazione, all'alloggio o ad altri settori.

Tipi di aiuto materiale alla reintegrazione:

(È possibile combinare i vari tipi di aiuto seguenti per un importo massimo di 5 000 franchi)

- **Attività indipendente**

Aiuto finanziario per mettersi in proprio (ristorante, negozio, bancarella del mercato, azienda agricola ecc.). L'attività dev'essere legale e registrata ufficialmente.

- **Collocamento**

L'aiuto può essere impiegato quale complemento temporaneo al salario per un impiego presso una ditta locale. Ciò consente al lavoratore di acquisire una nuova esperienza professionale (training-on-the-job) e al datore di lavoro di beneficiare di una riduzione delle spese di salario.

- **Istruzione / formazione professionale**

Aiuto finanziario nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale al fine di migliorare le prospettive d'impiego nel mercato del lavoro locale.

- **Aiuto in materia d'alloggio**

Aiuto finanziario da impiegarsi in vario modo:

- affitto di un appartamento,
- costruzione di una parte annessa alla casa di membri della famiglia,
- ricostruzione o restauro di una casa,
- acquisto dell'arredamento di base per la casa o l'appartamento.



Aiuto medico

L'aiuto medico può essere utilizzato per un massimo di tre mesi per acquistare medicinali o sottoporsi a cure mediche. In casi motivati vi è la possibilità di prorogare di altri tre mesi la copertura delle spese. L'aiuto medico può essere richiesto prima della partenza o poco dopo il ritorno.

L'OIM o la sua organizzazione partner aiuta le persone interessate a iscriversi al sistema sanitario nazionale, qualora ne esistesse uno. L'aiuto medico include esclusivamente le spese che non sono coperte dal sistema sanitario nazionale o da un'assicurazione.

Modalità di pagamento

- I contributi dell'aiuto materiale alla reintegrazione e dell'aiuto medico sono versati dall'OIM o dalla sua organizzazione partner nel paese di ritorno.
- Su presentazione di giustificativi scritti, il denaro è versato dall'OIM o dalla sua organizzazione partner direttamente ai fornitori di merci e di servizi, ai proprietari, alle farmacie o ai medici.
- Se non è possibile un pagamento diretto, occorre presentare fatture o ricevute per essere rimborsati.
- Il pagamento è normalmente effettuato nella valuta locale, mai in CHF.
- L'importo dell'aiuto alla reintegrazione in USD è determinato dalla Segreteria di Stato della migrazione su base annuale.
- Il tasso di cambio dell'OIM per il mese in cui è eseguito il pagamento sarà usato per la conversione USD => valuta locale (tale tasso differisce solitamente dai normali tassi di cambio giornalieri delle banche).

Contatto dopo il ritorno

L'ufficio locale dell'OIM o la sua organizzazione partner è l'interlocutore per tutte le questioni inerenti all'aiuto al ritorno e alla reintegrazione. A seconda dei suoi bisogni, l'interessato è reindirizzato ai pertinenti servizi locali.

Monitoraggio su base volontaria

Se l'interessato è d'accordo, l'OIM o la sua organizzazione partner effettua un monitoraggio del processo di reintegrazione. Così, dopo il pagamento dell'aiuto alla reintegrazione ha luogo un colloquio che permette di verificare l'efficacia a lungo termine dell'aiuto fornito e l'avanzamento del processo di reintegrazione.

Confidenzialità

Tutte le informazioni sulle persone e sulla loro situazione sono trattate con la massima cura e confidenzialità. Sono comunicate a terzi solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'organizzazione del processo di ritorno e di reintegrazione.

Segreteria di Stato della migrazione, 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

